

## **Disposizioni regionali per l'attuazione degli interventi di stabilizzazione occupazionale**

### **Premessa**

Nell'ambito delle finalità della Legge regionale n.17 del 1 agosto 2005, le presenti disposizioni, in particolare, disciplinano l'accesso ai contributi a fondo perduto che possono essere richiesti dai datori di lavoro che hanno assunto o intendano assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato disoccupati di lunga durata o altri soggetti in particolari situazioni di svantaggio occupazionale. Nello specifico, all'interno delle disposizioni sono definiti, i destinatari delle iniziative, i beneficiari dei contributi, i requisiti delle iniziative finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei destinatari, nonché i criteri e le relative modalità di accesso al finanziamento pubblico.

Le disposizioni si suddividono in sei parti che definiscono:

- **Parte I**, i requisiti generali dei destinatari, l'entità dei contributi per la loro assunzione e in due specifiche sezioni **A e B**, in considerazione dei canali di programmazione e di finanziamento, le specifiche tipologie dei destinatari e le caratteristiche delle iniziative;
- **Parte II**, le priorità di accesso al finanziamento delle iniziative;
- **Parte III**, i requisiti dei beneficiari dei contributi e i criteri per l'accesso;
- **Parte IV**, disciplina comunitaria di riferimento per l'erogazione dei contributi;
- **Parte V**, le modalità di accesso e le procedure amministrative per l'accesso ai contributi e le relative competenze gestionali;
- **Parte VI**, le modalità di accesso e le procedure amministrative per l'accesso alle iniziative formative e le relative competenze gestionali.

In allegato alle presenti disposizioni, inoltre, viene definito un **Invito** rivolto agli organismi formativi che intendano candidarsi per la realizzazione delle iniziative formative e di sostegno al reddito rivolte ai destinatari del Programma PARI.

-----

## **Parte I**

Le iniziative occupazionali di cui al presente invito si rivolgono a disoccupati di lunga durata, lavoratori privi di un rapporto stabile, disoccupati in condizioni di svantaggio, o monogenitori disoccupati.

I requisiti specifici dei destinatari sono riconducibili ai diversi strumenti finanziari che sono descritti nelle successive sezioni A e B.

Di seguito si riportano i requisiti generali dei destinatari e i criteri generali di accesso agli interventi previsti.

Lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa in materia in deve essere resa dai destinatari ai centri per l'impiego con la dichiarazione di disponibilità al lavoro.

I destinatari devono possedere i requisiti al momento della presentazione della domanda di contributo per la loro assunzione a tempo indeterminato o al momento della loro assunzione, nel caso questa sia precedente la richiesta di contributo.

I destinatari delle iniziative devono essere maggiorenni ed essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Le assunzioni a tempo indeterminato oggetto di contributo sono quelle realizzate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna delle presenti disposizioni. I contributi sono riconosciuti anche agli ingressi nella forma del socio lavoratore di cooperativa come definito dalla Legge n. 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

I contributi non potranno riguardare l'assunzione di destinatari che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro a meno che la conclusione dello stesso non sia dovuta alla scadenza contrattuale in questo prevista, intervenuta nei dodici mesi precedenti dalla

presentazione della domanda, con lo stesso datore di lavoro che richiede i contributi.

Sono, inoltre, esclusi dal contributo le assunzioni che hanno diritto ai diversi benefici da ultimo previsti nella circolare INPS n. 22 del 23 gennaio 2007, recante "Disposizioni normative e operative per il versamento delle nuove misure contributive previste dalla legge finanziaria 2007 a supporto dell'apprendistato e della generalità dei rapporti agevolati". L'esclusione dall'accesso ai contributi non si applica alle assunzioni effettuate dalle cooperative sociali di cui all'art.4 della Legge n.381/1991 - Legge n.193/2000.

Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato dei destinatari deve essere instaurato e svolto in Emilia Romagna.

L'entità dei contributi per ogni assunzione è determinata sulla base delle fasce di retribuzione o di costo salariale su base annuale dei destinatari assunti. Al riguardo, si precisa che per retribuzione si intende il corrispettivo annuale al lordo delle ritenute fiscali di legge percepito dal destinatario assunto (tabella 1) e per costi salariali si intende la retribuzione lorda e i contributi di sicurezza sociali obbligatori su base annuale sostenuti per il destinatario assunto (tabella 2).

L'entità del contributo di tipo A, B o C, specificati nelle seguenti due tabelle, è definito sulla base delle tipologie dei soggetti destinatari delle iniziative.

Tabella 1

| <b>Fasce</b> | <b>Da retribuzione di euro</b> | <b>A retribuzione di euro</b> | <b>Contributo A in euro</b> | <b>Contributo B in euro</b> |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b>     | 10.000,00                      | 12.000,00                     | 1.000,00                    | 2.000,00                    |
| <b>B</b>     | 12.000,01                      | 14.000,00                     | 1.200,00                    | 2.400,00                    |
| <b>C</b>     | 14.000,01                      | 17.000,00                     | 1.400,00                    | 2.800,00                    |
| <b>D</b>     | 17.000,01                      | 20.000,00                     | 1.700,00                    | 3.400,00                    |

|          |           |           |          |          |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>E</b> | 20.000,01 | 23.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| <b>F</b> | 23.000,01 | 27.000,00 | 2.300,00 | 4.500,00 |
| <b>G</b> | 27.000,01 | Ad oltre  | 2.700,00 | 5.000,00 |

Tabella 2

| <b>Fasce</b> | <b>Da costo salariale di euro</b> | <b>A costo salariale di euro</b> | <b>Contributo C in euro</b> |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b>     | 10.000,00                         | 12.000,00                        | 2.000,00                    |
| <b>B</b>     | 12.000,01                         | 14.000,00                        | 2.400,00                    |
| <b>C</b>     | 14.000,01                         | 17.000,00                        | 2.800,00                    |
| <b>D</b>     | 17.000,01                         | 20.000,00                        | 3.400,00                    |
| <b>E</b>     | 20.000,01                         | 23.000,00                        | 4.000,00                    |
| <b>F</b>     | 23.000,01                         | 27.000,00                        | 4.500,00                    |
| <b>G</b>     | 27.000,01                         | Ad oltre                         | 5.000,00                    |

## **Sezione A**

**Incentivi alla stabilizzazione finanziate attraverso le risorse per il reimpiego e collegate azioni formative di cui al FSE Ob.2 Asse Adattabilità.**

I destinatari devono appartenere ad una delle seguenti tipologie:

- disoccupati di lunga durata ovvero persone che permangono da 12 mesi nello stato di disoccupazione;
- lavoratori privi di un rapporto stabile ovvero persone che nei precedenti 24 mesi abbiano percepito un reddito lordo complessivo inferiore ad un valore di 35.000,00 euro e che per almeno 18 mesi dei 24 siano stati impiegati con forme giuridiche di lavoro diverse dal rapporto subordinato a tempo indeterminato, anche prestato in qualità di:

- socio di cooperativa di produzione e lavoro,
- con rapporti di lavoro parziale a tempo indeterminato,

- con rapporti di lavoro di coppia a tempo indeterminato,
- con contratto di apprendistato
- con contratto di inserimento.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai destinatari al momento della presentazione della domanda di contributo per la loro assunzione a tempo indeterminato o al momento della loro assunzione.

L'importo del contributo per ogni assunzione a tempo indeterminato è quello definito nella tabella 1 come contributo B per i destinatari ultracinquantenni disoccupati di lunga durata e per tutte le destinatarie donne. Per i restanti destinatari l'entità del contributo è quello definito nella tabella 1 come contributo A.

Il diritto all'intera somma attribuita come contributo all'assunzione è condizionata al fatto che il rapporto di lavoro perduri per **almeno 24 mesi** dalla data di assunzione.

Ove il rapporto di lavoro si risolva per giusta causa resta il diritto al contributo previa verifica che il contributo stesso non sia superiore alla retribuzione percepita dal lavoratore. Nel caso in cui la retribuzione percepita sia inferiore al contributo concesso lo stesso sarà decurtato in modo tale da coprire solo il valore della retribuzione.

In caso di risoluzione del contratto non per giusta causa nei primi 12 mesi non matura diritto al contributo. In caso di risoluzione del rapporto successivamente al dodicesimo mese ed entro i 24, salva l'ipotesi di giusta causa, l'entità del contributo verrà decurtata in proporzione.

I destinatari per i quali è concesso un contributo per l'assunzione potranno beneficiare di iniziative formative, coerenti al profilo di inserimento occupazionale, ad accesso individuale.

Le risorse di cui alle misure per il reimpiego disponibili per incentivi all'assunzione sono pari a 8.000.000,00 di euro.

Le risorse di cui al Fondo Sociale Europeo Ob.2 Asse Adattabilità disponibili per l'assegnazione ai destinatari di assegni formativi per l'accesso individuale alle iniziative sono pari a 3.500.000,00 di euro.

## **Sezione B**

### **Incentivi alla stabilizzazione e collegate azioni formative finanziate con le risorse di cui al Programma PARI**

I destinatari devono appartenere ad una delle seguenti tipologie:

- svantaggiati disoccupati ovvero persone con gravi problemi sociali o sanitari certificati dalle competenti strutture pubbliche (es. dipendenza da alcolismo o tossicodipendenza, ex detenuti, area penale esterna, ecc.);
- monogenitori disoccupati ovvero persone che vivono sole con uno o più figli minori a carico.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai destinatari al momento della presentazione della domanda di contributo per la loro assunzione a tempo indeterminato o al momento della loro assunzione.

L'importo del contributo per ogni assunzione a tempo indeterminato è quello definito nella tabella 1 come contributo B per i monogenitori disoccupati e come contributo C nella tabella 2 per gli altri destinatari.

Il diritto all'intera somma attribuita come contributo all'assunzione è condizionata al fatto che il rapporto di lavoro perduri per **almeno 12 mesi**.

Ove il rapporto di lavoro si risolva per giusta causa resta il diritto al contributo previa verifica che il contributo stesso non sia superiore al costo salariale sostenuto per il lavoratore. Nel caso in cui il costo salariale sostenuto sia inferiore al contributo concesso lo stesso sarà decurtato in modo tale da coprire solo i costi effettivamente sostenuti.

Ove il rapporto di lavoro si risolva anticipatamente non per giusta causa la somma riconosciuta verrà decurtata in proporzione.

Il Programma Pari definisce le caratteristiche delle misure formative di accompagnamento alle misure di incentivazione all'assunzione. I destinatari per i quali è concesso un contributo per l'assunzione, potranno beneficiare di iniziative formative anche di carattere individuale coerenti con il profilo di inserimento occupazionale.

I destinatari potranno beneficiare durante la partecipazione ai suddetti percorsi formativi, per un massimo di 5 mesi, di un'indennità mensile, non cumulabile con altre forme di sostegno al reddito, rapportata a quella di partecipazione a progetti di lavori di pubblica utilità di cui al D.Lgs.n.280/97, secondo i parametri definiti da ultimo nella circolare INPS n.14 del 1 febbraio 2008 recante: "Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, di disoccupazione e importo dell'assegno per attività socialmente utili, relativi all'anno 2008". L'erogazione dei suddetti trattamenti di sostegno al reddito sarà curata dall'INPS così come stabilito dal Programma PARI.

Le iniziative formative volte a sostenere l'inserimento lavorativo dei destinatari saranno erogate dall'Organismo individuato attraverso la procedura di evidenza pubblica.

Al fine di favorire l'inserimento occupazionale dei destinatari, i servizi pubblici per l'impiego organizzeranno le opportune forme di integrazione tra tutti i soggetti che a vario titolo intervengono nei processi (organismi di formazione, soggetti istituzionali di riferimento del territorio, datori di lavoro) coordinandone le diverse competenze e responsabilità con l'obiettivo di definire percorsi personalizzati idonei alle particolarità di questa tipologia di destinatari.

Nel caso in cui i soggetti coinvolti concordino sulla opportunità di attivare un percorso formativo:

- i destinatari dovranno sottoscrivere il "patto di servizio" con i servizi per l'impiego di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.810/2004 e s.m.;

- i datori di lavoro dovranno formalizzare l'interesse all'assunzione del destinatario al termine dell'intervento formativo.

Tali formalizzazioni rappresentano la condizione per l'accesso dei destinatari alle opportunità previste dal programma PARI.

Riconoscendo il valore sociale degli inserimenti al lavoro dei destinatari di cui al Programma PARI la Regione Emilia-Romagna inserirà in eventuali procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione di benefici a favore delle attività produttive criteri di priorità di accesso ai datori di lavoro che avranno avuto accesso agli incentivi alla stabilizzazione.

Le risorse statali del Programma PARI disponibili per il finanziamento delle iniziative sono le seguenti:

- 800.000,00 di euro per contributi all'assunzione;
- 2.000.000,00 di euro per contributi per la formazione e per il sostegno al reddito.

## **Parte II**

Hanno priorità di accesso ai benefici di cui alle presenti disposizioni (previsti alle Sezioni A e B) le iniziative rivolte a destinatari assunti a seguito di una loro specifica individuazione in sede di contrattazione collettiva di secondo livello/decentrato.

Fatta salva la priorità di cui sopra sono destinatari prioritari per le diverse iniziative nell'ordine:

1. ultracinquantenni disoccupati di lunga durata
2. disoccupati di lunga durata.

In relazione ai benefici di cui al Programma Pari si darà priorità di accesso ai svantaggiati disoccupati - ovvero persone con gravi problemi sociali o sanitari certificati dalle competenti strutture pubbliche - rispetto ai monogenitori disoccupati con figli minori a carico.

In generale, a parità di condizione di priorità, sarà prioritariamente incentivata l'assunzione di donne e in subordine si procederà per anzianità di età dei destinatari.

### **Parte III**

Possono beneficiare dei contributi finalizzati alle assunzioni a tempo indeterminato dei destinatari:

- le imprese e i loro consorzi;
- le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi;
- le cooperative e i loro consorzi;
- i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria.

E' requisito essenziale per i beneficiari, il rispetto delle disposizioni normative in materia di lavoro anche in relazione al collocamento dei disabili, con particolare attenzione al principio di non discriminazione ed agli obblighi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali.

I richiedenti per accedere al contributo non devono aver fatto ricorso nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m.

Per essere ammissibili a contributo le assunzioni non devono riferirsi:

- a posti di lavoro che si siano resi disponibili, a seguito di licenziamenti nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, fatta salva l'ipotesi che le nuove assunzioni oggetto di richiesta di contributo avvengano per qualifiche diverse da quella dei lavoratori licenziati;
- a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di recesso od esclusione di un socio nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, fatta salva l'ipotesi che i nuovi inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di

professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;

- a posti di lavoro conseguenti a meri trasferimenti o cessioni di azienda a norma dell'articolo 2112 del Codice Civile, sostituito dall'art. 1 co. 1 del D.Lgs.18/01;
- a destinatari coniugi, parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei richiedenti titolari di imprese individuali o esercenti le libere professioni in forma individuale.

#### **Parte IV**

La disciplina sull'erogazione dei contributi contenuti nelle presenti disposizioni opera nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato: quindi del regolamento (CE) n. 2204/2002 NON E' POSSIBILE. IL REGOLAMENTO NON E' STATO RECEPITO. LE MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO SONO DIVERSE, E NON E' DETTO CHE LE FATTISPECIE DI DESTINATARI SIANO ESENTABILI, che nel corso del 2008 sarà probabilmente sostituito da nuovo regolamento, ovvero del regolamento (CE) n. 1998/2006, che consente aiuti alle imprese definiti "d'importanza minore" (c.d. "de minimis"), anche non conformi ai criteri in generale richiesti, ove gli stessi siano concessi "a medesima impresa, senza superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari"(art.2). Costituisce onere dei beneficiari individuare lo specifico regime giuridico per loro operante.

La dichiarazione de minimis, comunque, deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di "de minimis" nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari, quali sopra individuati, dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 è stata recepita la richiesta della Commissione Europea agli Stati membri di assumere l'impegno di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i

potenziali beneficiari non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

In particolare, gli aiuti a cui ci si riferisce sono quelli oggetto delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:

- 1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
- 2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
- 3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;
- 4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
- 5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi in regime "de minimis" ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Tenuto conto della disciplina comunitaria in materia di aiuti si precisa, inoltre, che non sono ammissibili ai benefici a favore di imprese:

- "in crisi", secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUCE serie C n.244 del 01.10.2004);
- attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);
- registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2002) rimanendo ammesse al "de

minimis" le assunzioni per vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>     | <b>AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA</b>                                                      |
| <b>01</b>    | <b>AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI</b>                                                  |
| <b>01.1</b>  | <b>COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA</b>                                        |
| <b>01.11</b> | <b>Coltivazioni di cereali e di altri seminativi<br/>n.c.a.</b>                                |
| 01.11.1      | Coltivazione di cereali (compreso il riso)                                                     |
| 01.11.2      | Coltivazione di semi e frutti oleosi                                                           |
| 01.11.3      | Coltivazione di barbabietola da zucchero                                                       |
| 01.11.4      | Coltivazione di tabacco                                                                        |
| 01.11.5      | Coltivazione di altri seminativi                                                               |
| 01.11.6      | Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi                                               |
| <b>01.12</b> | <b>Coltivazione di ortaggi, specialità orticole,<br/>fiori e prodotti di vivai</b>             |
| 01.12.1      | Coltivazione di ortaggi in piena aria                                                          |
| 01.12.2      | Coltivazione di ortaggi in serra                                                               |
| 01.12.3      | Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in<br>piena aria                                |
| 01.12.4      | Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in<br>serra                                     |
| 01.12.5      | Orto-culture specializzate vivaistiche e<br>sementiere in piena aria                           |
| 01.12.6      | Orto-culture specializzate vivaistiche e<br>sementiere in serra                                |
| 01.12.7      | Coltivazioni miste di ortaggi, specialità<br>orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria |

|              |                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.12.8      | Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra                  |
| <b>01.13</b> | <b>Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie</b> |
| 01.13.1      | Colture viticole                                                                                        |
| 01.13.2      | Colture olivicole                                                                                       |
| 01.13.3      | Colture agrumicole                                                                                      |
| 01.13.4      | Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie    |
| 01.13.5      | Colture miste viticole, olivicole e frutticole                                                          |
| <b>01.2</b>  | <b>ALLEVAMENTO DI ANIMALI</b>                                                                           |
| <b>01.21</b> | <b>Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo</b>                                      |
| 01.21.0      | Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo                                             |
| <b>01.22</b> | <b>Allevamento di ovini, caprini, equini</b>                                                            |
| 01.22.1      | Allevamento di ovini e caprini                                                                          |
| 01.22.2      | Allevamento di equine                                                                                   |
| <b>01.23</b> | <b>Allevamento di suini</b>                                                                             |
| 01.23.0      | Allevamento di suini                                                                                    |
| <b>01.24</b> | <b>Allevamento di pollame e altri volatili</b>                                                          |
| 01.24.0      | Allevamento di pollame e altri volatili                                                                 |
| <b>01.25</b> | <b>Allevamento di altri animali</b>                                                                     |
| 01.25.1      | Allevamento di conigli                                                                                  |
| 01.25.2      | Allevamento di animali da pelliccia                                                                     |
| 01.25.3      | Apicoltura                                                                                              |
| 01.25.4      | Bachicoltura                                                                                            |
| 01.25.5      | Allevamento di altri animali n.c.a.                                                                     |

|              |                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01.3</b>  | <b>COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA</b>                                                                                     |
| <b>01.30</b> | <b>Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista</b>                                                                                     |
| 01.30.0      | Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista                                                                                            |
| <b>01.4</b>  | <b>ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI</b>       |
| <b>01.41</b> | <b>Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi</b>                                                      |
| 01.41.1      | Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale                                                                                    |
| 01.41.2      | Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi |
| 01.41.3      | Sistemazione di parchi, giardini e aiuole                                                                                                                             |
| <b>01.42</b> | <b>Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari</b>                                                                       |
| 01.42.0      | Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari                                                                              |
| <b>01.5</b>  | <b>CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI</b>                                                         |
| <b>01.50</b> | <b>Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi</b>                                                         |
| 01.50.0      | Caccia e cattura di animali per allevamento e                                                                                                                         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CA</b>      | <b>ESTRAZIONE DI MINERALI ENERGETICI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>10</b>      | <b>ESTRAZIONE DI CARBON FOSSILE, LIGNITE, TORBA</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>10.1</b>    | <b>ESTRAZIONE ED AGGLOMERAZIONE DI CARBON FOSSILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>10.10.0</b> | <b>Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | - estrazione di carbon fossile: estrazione in sotterraneo o a cielo aperto - lavaggio, calibratura, cernita, polverizzazione, ecc. di carbone - agglomerazione di carbon fossile - recupero di carbon fossile dai residui Dalla classe 10.10 è esclusa: produzione di combustibili solidi di cokeria cfr. 23.10 |

## Parte V

Le domande di contributo in regola con le vigenti normative sul bollo dovranno essere presentate alla Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro, anteriormente o successivamente all'instaurazione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato, comunque, entro e non oltre il 31 ottobre 2008.

Si precisa che ai fini dell'erogazione dei contributi, il soggetto richiedente i contributi che non abbia ancora provveduto ad instaurare il contratto a tempo indeterminato con i destinatari già individuati, dovrà stipulare il relativo contratto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna della concessione del contributo richiesto, pena la decadenza dal diritto al beneficio. Nel caso dei destinatari di cui al Programma PARI di cui alla parte I sezione B che beneficano di un percorso formativo il suddetto termine di 30 gg. decorre dal termine del percorso formativo.

La Provincia nell'ambito delle proprie competenze verificherà l'intervenuta stipulazione del contratto a tempo indeterminato e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Si precisa che qualora, successivamente all'assunzione il soggetto che abbia presentato domanda di contributo sia interessato da trasformazione o da fusione di società, il contributo concesso resta in capo al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'impresa sia stata conferita o trasferita purché prosegua il rapporto lavorativo con il destinatario per la cui assunzione fosse stato richiesto il contributo.

Le Amministrazioni provinciali provvederanno a pubblicizzare le strutture provinciali competenti al ritiro delle domande e le relative modalità di presentazione delle stesse e il responsabile delle procedure amministrative di competenza. La modulistica per la presentazione delle domande di contributo e i relativi allegati saranno resi disponibili dalle stesse. In generale, resta di competenza delle Province disciplinare secondo il proprio ordinamento quanto non specificatamente definito dalle presenti disposizioni.

Le domande di accesso ai contributi conterranno:

1. dati identificativi del richiedente con allegata autocertificazione del possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi;
2. dati anagrafici del destinatario con allegata autocertificazione dei requisiti posseduti per partecipare all'iniziativa;
3. data effettiva o prevista dell'assunzione a tempo indeterminato del destinatario.

Inoltre, alle domande dovranno essere allegati eventuali accordi di priorità nell'accesso alle iniziative acquisite a seguito della contrattazione collettiva di secondo livello/decentrato.

Le Province cureranno l'istruttoria delle domande ricevute riconoscendone l'ammissibilità dopo la verifica del possesso dei requisiti e sulla base dei criteri definiti per l'accesso ai

contributi dalle presenti disposizioni. Le Province al fine di procedere all'istruttoria potranno richiedere ulteriori elementi e specificazioni.

Le risultanze delle istruttorie svolte dalle Province saranno trasmesse alla Regione Emilia - Romagna entro 60 giorni dopo la scadenza del 31 ottobre 2008.

La Regione provvederà ad ordinare a livello regionale, sulla base delle priorità definite nelle presenti disposizioni, le richieste verificate ammissibili in sede di istruttoria e contestualmente sulla base delle risorse disponibili a riconoscere i contributi ai beneficiari trasferendo per competenza alle Province le risorse necessarie per la loro erogazione. Qualora residuassero delle risorse statali assegnate nell'ambito del Programma PARI, le stesse potranno essere utilizzate anche per il finanziamento dei contributi per le assunzioni dei destinatari di cui alla sezione A della Parte I.

L'elenco dei beneficiari dei contributi sarà pubblicizzato attraverso la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

Le verifiche della sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di contributo, tenuto conto di quanto specificato nelle presenti disposizioni, restano di competenza delle Province.

Le Amministrazioni provinciali, in particolare, revocheranno o procederanno alla rideterminazione degli incentivi concessi, con obbligo di restituzione di quanto percepito da parte dei beneficiari, qualora:

- non siano stati realizzati gli scopi per i quali sono stati assegnati,
- siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite dalle presenti disposizioni o da norme di legge o da contratti collettivi,
- la durata dei rapporti di lavoro sia inferiore, salva l'ipotesi di giusta causa, ai tempi previsti.

Al fine di assicurare un costante monitoraggio delle iniziative, promuoverne l'omogeneità di attuazione e attivare azioni di valutazione in itinere ed ex post sarà costituito, con successivo atto del Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro, un Tavolo di Coordinamento regionale con la partecipazione dei rappresentanti tecnici dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni provinciali e di Italia Lavoro S.p.A.

L'attuazione delle iniziative sarà sostenuta da un'attività di assistenza tecnica realizzata da Italia Lavoro S.p.A. nell'ambito del Programma PARI. Le attività di assistenza supporteranno le iniziative, dalla promozione e durante tutta la loro realizzazione, anche mediante l'attivazione di sportelli presso i Servizi pubblici per l'Impiego.

## **Parte VI**

La Regione accompagna le forme di incentivazione alle assunzioni con adeguate misure di politica attiva del lavoro anche per i destinatari di cui alla parte I sezione A.

Rende pertanto disponibili risorse di cui all'Asse Adattabilità del FSE Ob.2 per sostenere l'accesso individuale attraverso assegni formativi di cui potranno beneficiare i lavoratori stabilizzati.

La formazione dovrà rappresentare un'opportunità per il lavoratore e dovrà essere finalizzata a sostenerlo nella capacità di ricoprire adeguatamente il profilo professionale di inserimento lavorativo al fine di sostenerne la permanenza nella posizione occupazionale individuata.

Le azioni di formazione alle quali potrà essere richiesto l'accesso sono riconducibili a:

1. percorsi individualizzati e personalizzati progettati sulla base della analisi del gap di competenze, erogati con modalità che ne permettano la conciliazione con l'attività lavorativa e prevedere al termine una valutazione degli esiti.

2. percorsi strutturati per al massimo due unità di competenze di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche e presenti in Cataloghi di offerta validati dalla Regione.

L'assegno formativo per la partecipazione ai percorsi non potrà superare 1.800,00 euro e comunque nel caso dei percorsi di cui al punto 2. il prezzo definito dal Catalogo.

L'importo dell'assegno formativo per l'accesso ai percorsi di cui al punto 1 non potrà avere un parametro di costo ora/partecipante superiore a euro 15,00.

La Regione provvederà con appositi atti ad attivare le procedure di evidenza pubblica necessarie alla realizzazione di tali iniziative.

-----

